



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Venezia, 18 giugno 2019
Prot. n. 1793 UGA/NDO/sim

Spett.le
SITMAR-SUB s.c.
Viale S.M. Elisabetta, 2
30126 VENEZIA Lido

e.p.c.

Spettabile
**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
*Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche
Veneto – Trentino Alto Adige -
Friuli Venezia Giulia*
Ufficio Salvaguardia di Venezia
Opere Marittime per il Veneto
Palazzo X Savi - Rialto
30125 - VENEZIA

Pec: oopp.triveneto-uff4@pec.mit.gov.it

Oggetto: *interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea.
Servizio di sicurezza per le attività marittime in corso alle bocche di
porto – Risposta comunicazione del 06.06.2019.
Nuove configurazioni aree di cantiere e modalità di prosecuzione del
servizio.*

Con riferimento alla comunicazione di codesta spettabile Sitmar-Sub sc del 06.06.2019, sub in oggetto, lo scrivente Consorzio Venezia Nuova provvede ad inviare in allegato alla presente il nuovo e definitivo testo del contratto di appalto in oggetto, precisando quanto segue:

- (punto 1, "profili formali" Vs comunicazione in oggetto): sono stati inseriti il codice fiscale e la partiva IVA dello scrivente;
- (punto 2 "profili formali" Vs comunicazione in oggetto): l'indicazione dell'anno 2018 è corretto in quanto la procedura ad evidenza pubblica, cui è conseguita l'aggiudicazione in capo a codesta spettabile Sitmar sub sc, è intitolata appunto "procedura aperta per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto un servizio di sicurezza per le attività marittime in corso alle

bocche di porto della laguna di Venezia. Anni 2018-2019-2020-2021". Resta pertanto confermato che la durata del contratto allegato è stabilita al 31.12.2021;

- (punto 3 e 4 "profili formali" Vs comunicazione): il "punto VI.3 del Bando di gara", il cui richiamo è contenuto nell'art. 5, comma 1 del contratto, contiene la seguente disposizione *"trattandosi di procedura condizionata a prescrizioni tecniche di un'Autorità terza, la stazione Appaltante si riserva – a proprio insindacabile giudizio – la facoltà di ridurre l'importo stimato e la tipologia di prestazioni da affidare"* che rimane vincolante anche in sede esecutiva. Il riferimento verrà comunque stralciato. Inoltre è stato riformulato l'ultimo paragrafo dell'art. 5 con la seguente dicitura: *"Il valore complessivo stimato è quindi di € 2.068.075,20 fatti salvi gli accertamenti di competenza del direttore dell'esecuzione del contratto in relazione alle attività effettivamente eseguite"*;
- (punto 5 "profili formali" Vs comunicazione): non si comprende in base a quale profilo l'approvazione delle clausole vessatorie non "paia" conforme a legge, in assenza di motivazione valida non si ritiene dunque di mutarne il contenuto;
- (punto 6 "profili formali" Vs comunicazione): le planimetrie allegate al contratto corrispondono ai documenti allegati all'ordinanza n. 65/18 del 28.11.2018, emessa dalla Capitanerie di Porto di Chioggia;
- (punto 7 "profili formali" Vs comunicazione): si ribadisce la correttezza della dicitura inerente il regime IVA indicato nel contratto: *"Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi dell'art. 9, 1° comma, n. 6 del D.P.R. 633/72"*;
- (punto 1 "profili sostanziali" Vs comunicazione): si comunica che l'importo giornaliero riconosciuto a codesta rispettabile società per i servizi di cui al contratto allegato, è pari a € 91,67 ora, per n. 24 ore e per n. 7 gg. Tale importo, preme evidenziare, corrisponde esattamente al costo orario per imbarcazione presentato da parte di codesta rispettabile società ai fini dell'aggiudicazione nella procedura sopra citata.

In relazione al rifiuto di codesta ditta di voler accedere alla considerazione delle "economie di scala" derivanti dal passaggio da 10 ore a h24, si prende atto che l'offerta così come presentata di 91,67/h ha carattere unitario e riguarda indifferentemente e cumulativamente ore diurne e/o notturne.

In tale contesto quindi non risultando lo scrivente Consorzio "datore di lavoro", la maggiore onerosità del lavoro notturno deve intendersi rientrare nell'offerta economica così come proposta.

Indirizzo

9

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

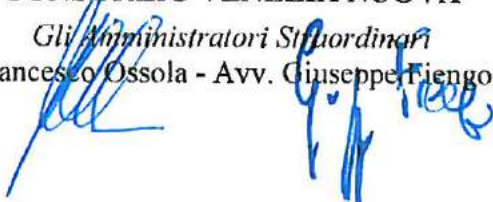
Alla luce di quanto sopra riportato, si invia in allegato alla presente il testo definitivo del contratto per il servizio in oggetto, che si prega di restituire debitamente sottoscritto in segno di accordo e accettazione.

Distinti saluti.

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Gli Amministratori Straordinari

Prof. Francesco Ossola - Avv. Giuseppe Fiengo



All.: c.s.

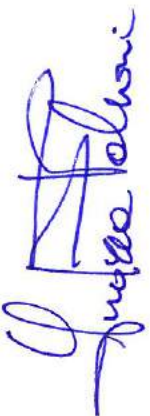


Andrea Tolsoni



PAGINA BIANCA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO
AVENTE AD OGGETTO LA
FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA'
MARITTIME IN CORSO ALLE BOCCHE DI PORTO DELLA LAGUNA
DI VENEZIA. TRIENNIO 2019 - 2021**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. F. Solari", is located in the bottom right corner of the page.

INDICE

Premesse

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Documenti contrattuali
- Articolo 3 - Oggetto del CONTRATTO
- Articolo 4 - Durata del CONTRATTO e documenti contrattuali
- Articolo 5 - Corrispettivo del contratto
- Articolo 6 - Modalità di esecuzione del contratto
- Articolo 7 - Contabilizzazione del servizio, fatturazione e pagamenti in acconto, trattenuta di garanzia
- Articolo 8 - Modalità di pagamento ed adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 9 - Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
- Articolo 10 - Oneri a carico del fornitore
- Articolo 11 - Rappresentante delle parti
- Articolo 12 - Misure di sicurezza e prevenzione sul lavoro
- Articolo 13 - Obblighi inerenti il contratto e clausola di manleva
- Articolo 14 - Cauzione definitiva
- Articolo 15 - Penali
- Articolo 16 - Risoluzione del contratto
- Articolo 17 - Clausola di manleva ed obblighi assicurativi
- Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto, di subappalto e clausola risolutiva espressa
- Articolo 19 - Verifiche antimafia – clausola risolutiva espressa
- Articolo 20 - Clausola etica
- Articolo 21 - Tutela della privacy
- Articolo 22 - Riserve
- Articolo 23 - Foro esclusivo
- Articolo 24 - Spese e regime fiscale del contratto

TRA

Consorzio Venezia Nuova, con sede in Venezia – Castello 2737/F (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05811860583) in straordinaria e temporanea gestione ex art. 32 del D.L. n. 90/2014, in persona degli Amministratori Straordinari avv. Giuseppe Fiengo nato a Cambridge (USA) il 20 ottobre 1948 e Prof. Francesco Ossola nato a Settimo Torinese (TO) il 22 luglio 1947 i quali agiscono nella loro qualità di *munera publica* imputando i risultati della loro attività alla stazione appaltante giusto i poteri conferiti ai sensi del Decreto Prefettizio del 01 dicembre 2014 e del 28 aprile 2015, in appresso denominato "COMMITTENTE"

E

La società SITMAR SUB S.C. con sede in Viale Santa Maria Elisabetta n. 2 – 30126 Venezia Lido, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03223650270, in appresso denominata "ESECUTORE", in persona dott. Andrea Falconi nato a Venezia il 9 agosto 1963, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione nominato con atto del 30 aprile 2018

Premesso che

- a) Consorzio Venezia Nuova (in seguito anche Consorzio) in qualità di concessionario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto - Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige ha indetto una procedura aperta *"per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto un servizio di sicurezza per le attività marittime in corso alle bocche di porto della laguna di Venezia. Anni 2018-2019-2020-2021"*;
- b) Detto Bando veniva pubblicato in conformità all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016, sulla G.U.U.E. in data 12/09/2018, sulla G.U.R.I. in data 19/09/2018, sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Consorzio Venezia Nuova nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale in data 23/09/2018;
- c) Il bando di gara al punto VI.3 prevede quanto segue *"Resta pertanto inteso che trattandosi di procedura condizionata a prescrizioni tecniche di Autorità terza, la Stazione Appaltante si riserva - a proprio insindacabile giudizio - la facoltà di ridurre l'importo e la tipologia di prestazioni da affidare"*;
- d) La data ultima di presentazione delle offerte era prevista il giorno 16 ottobre 2018;
- e) L'offerta pervenuta è stata formulata dall'operatore economico con le ordinanze delle Capitanerie di Porto (n. 157/12 e n. 20/15) in vigore alla data di presentazione dell'offerta;
- f) Con ordinanze n. 89/2018 del 9 novembre 2018 della Capitaneria di Porto di Venezia e n. 65/2018 del 28 novembre 2018 della Capitaneria di Porto di Chioggia venivano modificate le prescrizioni di vigilanza contenute nelle precedenti ordinanze (un solo mezzo

per tutte le bocche di porto con durata del servizio H24, come confermato dalla nota della Capitaneria di porto di Venezia n. 15153 del 21 maggio 2019);

g) all'esito delle operazioni di gara ed in particolare della terza seduta pubblica, svoltasi in data 30/01/2019 la Commissione di gara disponeva la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore di SITMAR SUB S.C. con sede in Viale Santa Maria Elisabetta n. 2 – 30126 Venezia Lido, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03223650270 fatta salva la comporva dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara;

h) come risulta dalla documentazione richiesta dal Consorzio Venezia Nuova con nota prot. 14623 del 07/12/2018 e acquisita in data 13/12/2018 è stata positivamente ultimata anche la fase di comporva dei requisiti potendosi pertanto ritenere completato l'iter della procedura aperta;

i) con provvedimento del 19/03/2019, Prot. n. 3323 è stata quindi dichiarata l'efficacia della proposta di aggiudicazione;

j) l'importo complessivo stimato per la fornitura del nuovo servizio per come risultante dalla sopravvenienza delle ordinanze di cui al punto f) delle premesse (un solo mezzo per tutte le bocche di porto con durata del servizio H24) ed in applicazione del punto VI.3 del bando di gara ammonta ad € 2.068.075,20 (duemilionizerosessantottosettantacinque/20) comprensivo degli oneri della sicurezza, per una durata complessiva di giorni 940 [€ 2.200,08/giornata – importo calcolato da prezzo giornaliero offerto in sede di gara e riparametrato per passaggio da h 10 a h 24];

k) l'eventuale servizio di vigilanza marittima da eseguirsi in ottemperanza a specifiche ordinanze emesse dalle Capitanerie di porto di Venezia e Chioggia verrà compensato con il prezzo giornaliero per singolo mezzo nautico pari a € 916,73 (durata del servizio h10) come da offerta presentata in sede di gara.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra identificate convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente Contratto alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di seguito indicati:

- COMMITTENTE: Consorzio Venezia Nuova, in straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 90/2014;
- ESECUTORE: il soggetto aggiudicatario della gara;
- PARTI: indica il COMMITTENTE e l'ESECUTORE congiuntamente;
- CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;

Stefano Feltoni

- DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall' Articolo 3;
- DOCUMENTAZIONE TECNICA: è la documentazione di cui all' Allegato A) al CONTRATTO ed è costituita dal CAPITOLATO SPECIALE e tutti i documenti ivi richiamati;
- ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati all' Articolo 3;
- SERVIZIO: indica l'insieme delle attività che l'ESECUTORE si obbliga ad eseguire ai sensi del CONTRATTO;
- PROVVEDITORATO: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, nel cui interesse l'opera è realizzata e che costituisce l'organo di "alta vigilanza" sul LAVORO;
- CVN: indica il Consorzio Venezia Nuova, incaricato dal PROVVEDITORATO di appaltare e curare l'esecuzione del servizio;
- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: indica l'Ufficio del PROVVEDITORATO, nella persona che sarà designata dallo stesso;
- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica il soggetto che ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi del D.M. n. 49/2018 effettua la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del SERVIZIO secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO e da quanto ivi richiamato. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ambito delle attività da svolgersi in relazione all'esecuzione del contratto, si coordina con i soggetti opportunamente incaricati da CVN;
- RESPONSABILE DELL'ESECUTORE: indica l'incaricato dell' ESECUTORE, cui fanno capo le funzioni di rappresentanza dell' ESECUTORE stesso ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell'attività dell'ESECUTORE;
- COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Indica l'incaricato del CVN in fase di esecuzione del servizio con compiti, funzioni e responsabilità, di cui al D.lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii.;
- CANTIERE: indica le aree nella quale sarà eseguito il servizio a norma e in sicurezza;
- VERIFICA DI CONFORMITÀ: ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 è stabilito che il responsabile unico del procedimento, congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, controlli e certifichi che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Indice

Articolo 2

(Documenti contrattuali)

2.1 I DOCUMENTI CONTRATTUALI costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono i seguenti:

- a) capitolato d'appalto;
- b) ordinanze n. 89/2018 del 9 novembre 2018 della Capitaneria di Porto di Venezia e n. 65/2018 del 28 novembre 2018 della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- c) protocollo operativo per il monitoraggio finanziario.

L'esecutore con la sottoscrizione del CONTRATTO e dei relativi documenti contrattuali conferma di avere avuto piena cognizione ed esatta consapevolezza di tutti i DOCUMENTI e delle successive ordinanze delle Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia entrate in vigore.

2.2 Le Premesse e tutti gli ALLEGATI al presente contratto costituiscono documenti contrattuali e conseguentemente parte integrante, sostanziale del CONTRATTO.

Articolo 3

(Oggetto del CONTRATTO)

Il contratto d'appalto ha ad oggetto:

- il servizio di vigilanza dei segnalamenti luminosi presso le tre le bocche di porto da espletarsi con idonea imbarcazione equipaggiata con le dotazioni prescritte dalle Capitanerie di porto di cui alle ordinanze n. 89/2018 del 9 novembre 2018 della Capitaneria di Porto di Venezia e n. 65/2018 del 28 novembre 2018 della Capitaneria di Porto di Chioggia.

In particolare l'esecutore dovrà assicurare un servizio di vigilanza giornaliera (sabato, domenica e festivi compresi) con durata pari a 24 ore e utilizzando un solo mezzo per tutte le bocche di porto, in modo da poter garantire la verifica del corretto funzionamento dei vari segnalamenti luminosi presenti, oltre al monitoraggio ai fini della sicurezza per la navigazione degli specchi acquei percorsi (bricole e corpi galleggianti, altro..);

- eventuali servizi di vigilanza marittima da eseguirsi in ottemperanza a specifiche ordinanze emesse dalle Capitanerie di porto di Venezia e Chioggia a seguito di richieste del Consorzio Venezia Nuova.

Articolo 4

(Durata del contratto)

Il servizio di cui all'art. 1 verrà eseguito a partire dalla data di avvio dell'esecuzione del

Stefano

contratto mediante la sottoscrizione di apposito verbale in contraddittorio tra l'esecutore e il direttore dell'esecuzione del contratto ex art. 19 D.M. n. 49/2018 e avrà durata fino al 31.12.2021.

Articolo 5

(Corrispettivo del contratto)

Il corrispettivo del contratto, secondo quanto già previsto dalla stazione appaltante in sede di gara viene determinato nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle ordinanze di cui al punto f) delle premesse ed è pertanto quantificato nell'importo di € 2.200,08 per ogni giornata lavorativa di servizio H24.

Tale corrispettivo è da intendersi fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dall'ESECUTORE alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito.

Il valore complessivo stimato è quindi di € 2.068.075,20 fatti salvi gli accertamenti di competenza del direttore dell'esecuzione del contratto in relazione alle attività effettivamente eseguite.

Articolo 6

(Modalità di esecuzione del contratto)

6.1 L'ESECUTORE è tenuto a segnalare senza indugio al COMMITTENTE eventuali malfunzionamenti, avarie, spegnimenti o qualsiasi irregolarità dei segnalamenti luminosi al fine di rendere possibile gli interventi di manutenzione.

6.2 Nel caso in cui al COMMITTENTE siano comminate dalle autorità competenti eventuali sanzioni amministrative e il malfunzionamento o avaria oggetto di sanzione non sia stato segnalato ai sensi del punto che precede, l'ESECUTORE sarà tenuto a rimborsare al committente, a titolo di risarcimento danni, un importo corrispondente alla sanzione amministrativa comminata.

6.2 Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, delle ordinanze di cui al punto f) delle premesse nonché delle clausole del CONTRATTO.

6.3 Per l'esecuzione del CONTRATTO l'ESECUTORE dovrà coordinarsi con il personale dell'Ufficio UCE del Consorzio, il cui referente per il contratto è il p.i. Armando Bianchet.

Art. 7

(Contabilizzazione dei LAVORI, fatturazione e pagamenti in acconto. Trattene a garanzia)

7.1 Nell'ambito del presente contratto si procederà alla redazione di due contabilità: la contabilità COMMITTENTE/ESECUTORE e la contabilità COMMITTENTE/Provveditorato.

7.2 All'Esecutore è concessa la facoltà di avvalersi dell'art. 35 comma 18 del codice appalti

Armando Bianchet

(D. Lsg. 50/2016), previa comunicazione al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO a mezzo Pec, nei limiti in cui il Provveditorato alle Opere Pubbliche conceda al Consorzio Venezia Nuova il medesimo anticipo ai sensi della disposizione richiamata.

7.3 Le prestazioni dell'ESECUTORE saranno contabilizzate previa verifica in contraddittorio dell'avanzamento delle attività, con emissione a cura del DEC di stati d'avanzamento trimestrali numerati progressivamente con indicazione specifica delle somme spettanti all'ESECUTORE.

7.4 Entro 15 giorni dalla data di riferimento dello stato d'avanzamento, lo stesso sarà portato all'attenzione del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO per l'approvazione o per la formulazione di modifiche, le quali, nel caso, dovranno essere comunicate all'ESECUTORE in tempi congrui e, comunque, entro e non oltre i 5 giorni successivi.

Nel caso in cui il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dovesse proporre modifiche allo stato d'avanzamento predisposto dal DEC, l'ESECUTORE dovrà formulare le sue osservazioni entro e non oltre 5 giorni successivi dalla ricezione di tali modifiche.

Qualora l'ESECUTORE non dovesse accettare lo stato d'avanzamento redatto dal DEC o le modifiche indicate RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, l'ESECUTORE medesimo potrà accettare lo stato d'avanzamento con riserva, la quale dovrà essere esplicitata ai sensi del successivo art. 22.

7.5 In assenza di modifiche il responsabile del procedimento emetterà il certificato di pagamento, all'esito del quale l'ESECUTORE potrà emettere fattura fiscale che dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- numero dello stato d'avanzamento;
- nominativo della Banca, conto dedicato, codice IBAN o BIC.

Detta fattura dovrà essere inviata a Consorzio Venezia Nuova mediante il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate secondo le norme sulla fatturazione elettronica in vigore dal giorno 1.1.2019, a tal proposito il codice univoco da indicare è il seguente: MZO2A0U (penultimo carattere è uno zero).

7.6 Ogni pagamento è subordinato:

- a) alla preventiva contabilizzazione e al preventivo incasso del corrispondente importo da Consorzio Venezia Nuova nella contabilità con il Provveditorato alle Opere Pubbliche. Pertanto, l'ESECUTORE è consapevole che il pagamento del SAL è subordinato al relativo pagamento da parte del Provveditorato per le Opere Pubbliche;
- b) alla dimostrazione, da parte dell'ESECUTORE, della propria correttezza e regolarità retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa attraverso l'esibizione di

Giuseppe Toloni

Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità; in difetto, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte dell'ESECUTORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltà del COMMITTENTE di sostituirsi all' ESECUTORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze, del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale consenso conferito dall'ESECUTORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso con relativa compensazione dei debiti derivanti dal SERVIZIO.

7.7 Su ciascun pagamento da effettuarsi in favore dell' ESECUTORE verrà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo, a garanzia della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.

Tale trattenuta verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del DEC e del RUP e, in ogni caso, solo previo rilascio da parte dell' ESECUTORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

7.8 Il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni sopra previste, provvederà a disporre il pagamento delle prestazioni eseguite dall' ESECUTORE entro 45 giorni fine mese data fattura.

7.9 Ai pagamenti di cui sopra, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario dedicato e all'uopo indicato dall' ESECUTORE con comunicazione scritta a firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITTENTE esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

7.10 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata al COMMITTENTE con espressa menzione che l'indicazione è fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

Articolo 8

(Modalità di pagamento ed adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010)

8.1 L'ESECUTORE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. e al D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014 nonché alle successive disposizioni di cui alla delibera CIPE n. 15/2015 pubblicata in G.U.R.I. in data 7/07/2015, recepita nell'allegato Atto aggiuntivo rep. N. 8694 del 4/09/2015 alla Convenzione Generale rep. N. 7191/1991, contenente anche il Protocollo operativo per il monitoraggio

finanziario relativo al Progetto "Sistema MOSE".

8.2 Il pagamento del servizio avverrà, in via esclusiva, a mezzo di bonifico unico europeo (di seguito SEPA) eseguito dal COMMITTENTE, mediante conto corrente dedicato in via esclusiva agli interventi del "Sistema Mose", sul conto corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva agli interventi relativi al "Sistema Mose" dell'ESECUTORE avente le seguenti coordinate:

IBAN: IT 75 V 03069 02110 1000 0000 5248

Persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente:

- dott. Andrea Falconi nato a Venezia il 9 agosto 0963 C.F.: FLCNDR63M09L736N;
- dott.ssa Annacarla Falconi nata a Venezia il 23 aprile 1960 C.F.: FLCNCR60D63L736P.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al precedente articolo, il codice unico di progetto CUP MASTER D51B02000050001.

Dovrà, altresì, essere indicata la/e persona/e delegata/e ad operare sul suddetto conto unitamente al relativo Codice Fiscale.

8.3 L'ESECUTORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE a porre in essere tutte le attività e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a riportare analoghe clausole, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con eventuali subfornitori e subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati dal presente SERVIZIO, ai quali dovrà essere fatto altresì sottoscrivere il Protocollo Operativo per integrale accettazione.

8.4 Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'inadempimento alle previsioni di cui all'art. 6, punto 1 ultima parte del citato Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto "Sistema Mose". L'ESECUTORE si impegna a inserire analogha clausola risolutiva espressa nei contratti da sottoscrivere con i subfornitori o subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessati dal presente SERVIZIO, a pena di nullità dei contratti medesimi.

Articolo 9

(Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi dell'art. 9, 1° comma, n. 6 del D.P.R. 633/72.

Articolo 10

(Oneri a carico dell'esecutore)

Ogni prestazione e qualsivoglia spesa ed onere connessi allo svolgimento del presente contratto saranno ad esclusivo carico dell'esecutore.

Andrea Falconi

L'esecutore si impegna inoltre a produrre entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente atto uno schema operativo/organizzativo con le modalità di svolgimento del servizio ordinario di vigilanza sviluppato sulle tre bocche di porto e nell'arco temporale delle 24 ore che dovrà essere approvato dal D.E.C. ed inviato successivamente alle Capitanerie di porto.

Articolo 11

(Rappresentanti delle PARTI)

11.1 Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche indicherà l'ufficio e il funzionario che assumerà il ruolo di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

11.2 La Convenzione Quadro n. 7191/91 del 4 ottobre 1991 stipulata tra Consorzio Venezia Nuova e Provveditorato stabilisce all'art. 7, rubricato "Esecuzione degli Interventi", che "il Concessionario si impegna a provvedere, nel corso dello espletamento delle attività volte alla realizzazione degli interventi (...) a quanto occorre per l'attuazione dei singoli progetti esecutivi delle opere ed in particolare:

d) a svolgere la direzione dei lavori, l'assistenza e la contabilità degli stessi, anche nella fase di collaudo".

Il Consorzio Venezia Nuova è stato, pertanto, delegato dal Provveditorato a nominare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC), quindi, all'esito della nomina procederà a darne comunicazione all'ESECUTORE.

11.3 Il DEC rappresenterà al RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO tutte le questioni attinenti l'esecuzione del CONTRATTO, impartirà tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento delle attività di competenza del l'ESECUTORE e procederà alla verifica e controllo ed alla contabilizzazione del SERVIZIO e della relativa installazione e provvederà alla costante e preventiva informazione del COMMITTENTE in merito alle attività oggetto d'appalto.

11.4 L'ESECUTORE è obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal DEC ed a consegnargli con congruo anticipo tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dall'ESECUTORE per la formazione di detti documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

11.5 Per effettuare le attività di verifica e controllo, il DEC ed i relativi collaboratori, avranno libero accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attività di pertinenza dell'ESECUTORE ai fini della verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

11.6 L'ESECUTORE provvede alla nomina di un proprio Responsabile dell'esecuzione del

contratto, nella persona del Sig. Andrea Falconi il quale si interfacerà nei confronti del DEC, del Committente e del RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Articolo 12

(Misure di sicurezza e prevenzione sul lavoro)

L'ESECUTORE SITMAR SUB s.c. sarà responsabile del comportamento del proprio personale e terrà indenne il Committente per ogni danno a persone e/o cose, eventualmente causato dal proprio personale nell'espletamento delle attività di cui al presente contratto.

L'ESECUTORE SITMAR SUB s.c. si impegna ad espletare i servizi di cui al presente contratto per il tramite di proprio personale, qualificato, specializzato ed assicurato presso gli Enti Assicurativi e Assistenziali. Il fornitore SITMAR SUB s.c. si obbliga all'esatta osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di lavoro e in particolare in materia di prevenzione degli infortuni, in materia di sicurezza, di malattie professionali, di invalidità e si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, ad ogni onere assicurativo, assistenziale e previdenziale per il proprio personale addetto al servizio.

L'efficacia del presente contratto è subordinata al regolare pagamento, da parte dell'esecutore SITMAR SUB s.c. delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei propri dipendenti per tutta la durata del rapporto, con la facoltà del Committente di richiedere in ogni tempo all'esecutore SITMAR SUB s.c. l'esibizione dei documenti attestanti le predette regolarità retributive e contributive.

In ogni caso l'esecutore SITMAR SUB s.c. manleva il Consorzio Venezia Nuova da eventuali oneri derivanti da problematiche riferite alla qualificazione dei rapporti di lavoro del proprio personale impegnato nei servizi di cui al presente contratto, nonché relative al trattamento retributivo, previdenziale, assicurativo e fiscale degli stessi.

L'ESECUTORE SITMAR SUB s.c. si impegna affinché i propri tecnici addetti ai servizi oggetto del presente contratto durante l'esecuzione dei servizi:

- siano sottoposti a visita medica preventiva e alle regolari visite periodiche di cui all'art. 41 D.lgs. 81/2008;
- siano adibiti esclusivamente alle mansioni per le quali sono stati riconosciuti idonei ai sensi del menzionato art. 41 D.lgs. 81/08, per lo svolgimento della mansione loro affidata;
- siano formati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
- utilizzi l'apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro e del Committente;
- si munisca ed utilizzi i dispositivi di protezione individuale necessari od eventualmente

Andrea Falconi

ritenuti indispensabili dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori del cantiere di interesse e conformi al D.Lgs. 475/92 ss.mm.ii.

Il Fornitore si impegna a presentare il piano dei lavori che andrà a svolgere finalizzato a evidenziare i rischi connessi alle specifiche attività contrattualizzate.

Il Consorzio Venezia Nuova si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui sopra.

Articolo 13

(Obblighi inerenti al contratto e clausola di manleva)

13.1 In considerazione dell'incarico conferito con il presente contratto, L'ESECUTORE si impegna al puntuale rispetto di quanto previsto dai seguenti paragrafi:

- a) a non divulgare o comunque a non utilizzare dati o fatti inerenti al Consorzio Venezia Nuova e Società facenti parte dello stesso;
- b) a non divulgare o comunque a non utilizzare, senza esplicita preventiva autorizzazione, dati o fatti inerenti al concedente Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche – Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia od altre Amministrazioni, dei quali potrà venire comunque a conoscenza in conseguenza o in connessione con il presente contratto.

La violazione del predetto divieto costituirà motivo di risoluzione espressa a favore del Consorzio Venezia Nuova che comunicherà all'esecutore – a mezzo Raccomandata A/R. o mediante PEC – l'intenzione di avvalersi della presente clausola. Il Consorzio Venezia Nuova avrà diritto al risarcimento dei danni e al rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali eventualmente sostenute a cagione della suddetta violazione.

L'efficacia del presente contratto è altresì espressamente subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed antimafia.

13.2 L'ESECUTORE si obbliga a tenere indenne il Consorzio Venezia Nuova da ogni responsabilità civile nei confronti di terzi per il verificarsi di danni che possano derivare dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 14

(Cauzione definitiva)

14.1 La cauzione definitiva è determinata nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/16 e pari a € 206.807,52 ed è prestata dall'appaltatore mediante polizza assicurativa e/o bancaria, di gradimento del Committente, da presentare entro 30 giorni a far data del presente contratto.

14.2 Detta cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

14.3 La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

14.4 Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le norme di cui agli artt. 93, comma 7 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016 con riferimento a riduzioni progressive e svincolo.

Articolo 15

(Penali)

Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali è dovuta una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'importo complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del valore stimato del contratto di appalto.

Articolo 16

(Risoluzione del CONTRATTO)

16.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del CONTRATTO e della normativa vigente con particolare riferimento all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, il COMMITTENTE ha facoltà di dichiarare risolto il CONTRATTO per colpa dell'ESECUTORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi seguenti:

- a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 91 D.Lgs. n.159/2011;
- b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subappalto (art. 105 del D. Lgs. 50/2016), cessione di CONTRATTO, stipulazione di patti di riservato dominio e cessione di credito (art. 1260 del c.c.) e prescrizioni a tutela dei lavoratori;
- c) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dal RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO con qualsiasi mezzo;

Giudice Volanti

- d) deliberato rifiuto o ritardo dell'ESECUTORE nell'adempimento del CONTRATTO;
- e) quando il ritardo rispetto al tempo di esecuzione del SERVIZIO abbia comportato l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 15 pari al 10% del valore complessivo del CONTRATTO.
- f) in presenza di vizi di esecuzione del SERVIZIO quando:
 - 1. le certificazioni esibite o prodotte dall'ESECUTORE, ai fini dell'aggiudicazione del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento, irregolari;
 - 2. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato nei tempi contrattuali;
 - 3. l'ESECUTORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un piano di recupero dei vizi, ovvero abbia presentato un piano inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal DEC;
- g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare compromessa l'esecuzione delle prestazioni;
- h) in ogni altro caso previsto dal contratto;
- i) quando l'esecutore violi il D.Lgs. n. 231/2001 o il modello organizzativo adottato dal Consorzio Venezia Nuova;

16.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il DEC provvederà a contestare all'ESECUTORE gli addebiti e potrà, a sua discrezione e scelta, assegnare al medesimo un termine per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia ritenuto suscettibile di rimedio.

16.3 L'ESECUTORE dovrà comunque fornire al DEC entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove l'ESECUTORE non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrà disporre la risoluzione del CONTRATTO.

16.4 Il CONTRATTO si intende soggetto alla condizione risolutiva espressa per l'ipotesi di fallimento dell'ESECUTORE o sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, morte del titolare, se ditta individuale.

16.5 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi della condizione risolutiva espressa


Andrea Poloni

di cui al presente articolo L'ESECUTORE ha diritto esclusivamente al pagamento del servizio effettuato al momento del recesso o risoluzione;

16.6 Trova applicazione in materia la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici.

Articolo 17

(Clausola di manleva ed obblighi assicurativi)

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne il Consorzio da ogni responsabilità civile nei confronti dei terzi, per il caso di danni che a costoro potessero derivare da azioni o omissioni poste in essere dal proprio personale e, comunque, riferiti in generale all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. Il Fornitore si obbliga a risarcire al Consorzio gli eventuali danni a beni immobili o mobili che potessero derivare a quest'ultimo o a soggetti terzi in relazione a tutti i servizi resi in esecuzione del presente contratto.

Prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore a garanzia di eventuali danni e a copertura dell'impegno di manleva di cui sopra, rilascia copia e si obbliga a mantenere in vigore per tutto il periodo di vigenza del contratto, apposite e specifiche polizze RCT, stipulate con primaria compagnia di Assicurazione, con idoneo massimale.

Articolo 18

(Divieto di cessione del contratto, di subappalto e clausola risolutiva espressa)

Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dal fornitore unicamente avvalendosi delle competenze e delle strutture proprie. È fatto, quindi, espresso divieto all'esecutore di cedere o subappaltare il presente contratto, nonché di far eseguire, in tutto o in parte, ad altri soggetti le prestazioni in oggetto.

La violazione dei predetti divieti costituirà motivo di risoluzione espressa del contratto a favore del Consorzio Venezia Nuova, che comunicherà al fornitore – a mezzo di raccomandata A.R. o mediante PEC – l'intenzione di avvalersi della presente clausola. Il Consorzio Venezia Nuova avrà diritto al risarcimento dei danni e al rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali eventualmente sostenute a cagione della suddetta violazione.

Art. 19

(Verifiche antimafia – Clausola risolutiva espressa)

Ferme restando le cause di risoluzione del rapporto contrattuale previste nell'incarico, in leggi, atti e documenti, l'incarico sarà, altresì, risolto di diritto, in conseguenza di un accertamento antimafia positivo a carico dell'incaricato nelle forme e con le modalità previste dalla normativa antimafia vigente ed applicabile ancorché sopravvenuta. In particolare, l'incaricato si obbliga, sempre a pena di risoluzione dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a rendere tempestivamente edotto il Consorzio Venezia Nuova

Consorzio Venezia Nuova

dell'eventuale insorgenza di cause ostative e/o divieti previsti dalla normativa antimafia vigente ed applicabile, ancorché sopravvenuta.

Resta inteso tra le parti che, nelle ipotesi previste al precedente punto ovvero nei casi di inadempimento agli obblighi in materia di verifiche antimafia da parte dell'incaricato, contemplati nella normativa di riferimento vigente ed applicabile, nel presente incarico. L'incarico è risolto di diritto ed all'incaricato sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore dell'incarico, fatto salvo il maggior danno.

L'incaricato si impegna a dare notizia senza ritardo al Comando provinciale dei Carabinieri territorialmente competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante, di un suo dipendente o di un suo Sub-contraente, pena la risoluzione in danno del presente incarico.

Articolo 20 **(Clausola etica)**

Il fornitore dichiara di impegnarsi al rispetto della normativa vigente e dei comuni principi dell'etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione nei confronti dei terzi in generale e, in particolare, della Pubblica Amministrazione volta ad influenzarne illecitamente le decisioni.

In particolare, il fornitore dichiara di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto del D.Lgs. 231/2001 e del fatto che il Consorzio Venezia Nuova ha adottato un apposito Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 le cui regole generali di comportamenti sono disponibili per la consultazione sul sito internet del Consorzio Venezia Nuova.

Quanto sopra con riferimento anche alla fase di negoziazione del rapporto medesimo.

In tale contesto, il fornitore si impegna nello svolgimento del rapporto contrattuale ad ottemperare ai seguenti principi fondamentali:

- corretta gestione ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute;
- adozione di pratiche commerciali e contrattuali nel pieno rispetto non solo delle disposizioni di legge vigenti, ma anche dei più generali canoni di buona fede correttezza, ivi compresi quelli contenuti nelle suddette regole generali di comportamento.

La violazione dei principi contenuti nella presente clausola etica darà diritto al Consorzio di risolvere il presente contratto.

Articolo 21
(Tutela della privacy)

La società contraente dichiara di essere a conoscenza dei soggetti, delle modalità, delle finalità di trattamento dei propri dati personali acquisiti per l'esecuzione del presente contratto ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati Reg. UE 2016/279.

Articolo 22
(Riserve)

22.1 L'ESECUTORE è tenuto a pena di decadenza a formulare al DEC, mediante p.e.c. ed entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi del fatto che ne costituisce la causa, eventuali contestazioni e/o richieste di maggiori termini, corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del DEC gli opportuni documenti giustificativi. Si applica l'art. 21 del D.M. n. 49/2018.

Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di decadenza decorrerà dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso, salva la facoltà di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti continuativi.

22.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse ovvero al di fuori dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili e l'ESECUTORE decadrà dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.

22.3 L'ESECUTORE è tenuto in ogni caso a confermare le proprie riserve sul Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, pena la decadenza dalle relative richieste.

22.4 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del COMMITTENTE, nè costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione del SERVIZIO.

Articolo 23
(Foro esclusivo)

Per qualsiasi controversia, direttamente o indirettamente derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 24
(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)

24.1 L'ESECUTORE dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di

bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità di tutti i documenti relativi alla gestione del CONTRATTO.

24.2 Il CONTRATTO, redatto in duplice originale, dovrà essere registrato solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'ESECUTORE.

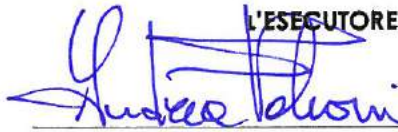
Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE, Venezia, lì

IL COMMITTENTE CONSORZIO VENEZIA NUOVA	L'ESECUTORE
	

L'ESECUTORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO:

- Articolo 5 - (Corrispettivo del CONTRATTO);
- Articolo 7 - (Contabilizzazione del servizio, fatturazione e pagamenti in acconto, trattenuta di garanzia);
- Articolo 10 - (Oneri a carico dell'ESECUTORE);
- Articolo 11 - (Rappresentanti delle PARTI), con riguardo al punto 10.4;
- Articolo 14 - (Cauzione definitiva);
- Articolo 16 - (Risoluzione del contratto);
- Articolo 18 - (Divieto di cessione del CONTRATTO di subappalto e clausola risolutiva espressa);
- Articolo 19 - (Verifiche antimafia - clausola risolutiva espressa);
- Articolo 21 - (Tutela della privacy);
- Articolo 22 - (Riserve);
- Articolo 23 - (Foro esclusivo);
- Articolo 24 - (Spese e regime fiscale del CONTRATTO).

Venezia, lì

 **L'ESECUTORE**

ALLEGATI:

- A) CAPITOLATO D'APPALTO;
- B) ordinanze n. 89/2018 del 9 novembre 2018 della Capitaneria di Porto di Venezia e n. 65/2018 del 28 novembre 2018 della Capitaneria di Porto di Chioggia;
- C) protocollo operativo per il monitoraggio finanziario.